



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 del 03/02/2022

Oggetto: TRIBUNALE DI ISERNIA - PROCEDIMENTO PENALE N. 365/2021 R.G.N.R. Mod. 21. RICHIESTA DIPENDENTE COMUNALE PATROCINIO LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **tre** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
RICCI ALFREDO	Si	
VALVONA MARCO	Si	
TOMMASONE ANGELAMARIA	Si	
OTTAVIANO DARIO	Si	
BARILE ANNA	Si	
PERNA MARINA	Si	

Totale: 6	Totale: 0
------------------	------------------

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Avv. Alfredo Ricci**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il dipendente comunale matr. 119, ha comunicato, con nota prot. n. 2209 del 7/12/2021, di essere stato coinvolto nel procedimento R.G. Mod. 21 Tribunale di Isernia n. 365/2021, per fatti avvenuti nell'ambito lavorativo;

Richiamato il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 che espressamente prevede quanto segue: "*1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio*";

Dato atto che consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa afferma che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'Ente locale non è automatica, ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche; in particolare sull'esistenza della necessità di tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'Ente, della diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito o alla funzione espletata dal dipendente, della carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Ente e della conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, con cui si sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

Considerato che, allo stato, gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sembrano effettivamente stati posti nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra, sempre allo stato, alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione, salvi successivi riscontri.

Ritenuto necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine e non sussistendo conflitti di interesse, assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato ;

Dato atto:

- che l'Avv. Fabio Milano del foro di Isernia, indicato dal dipendente quale legale di fiducia nel procedimento in questione, risulta essere di gradimento anche dell'Amministrazione Comunale;
- che l'eventuale rimborso delle spese legali dovute al dipendente sarà calcolato sulla base di parcella redatta secondo i minimi tariffari, ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornati con D.M. 37/2018, secondo quanto indicato nel preventivo acquisito al prot. 2021 del 3/02/2022;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 28 del CCNL del 14/9/2000;

Visti gli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

Visto l'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000, ai sensi del quale il Settore economico e finanziario esprime parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- 1.** di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2.** per l'effetto di accogliere la richiesta di patrocinio legale formulata dal dipendente dell'Ente matr. 19, con nota prot. n. 2209 del 7/12/2021, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14/09/2000, nel procedimento R.G. Mod. 21 Tribunale di Isernia n. 365/2021;
- 3.** di esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14/9/2000, alla nomina, quale legale di fiducia del dipendente, nel procedimento penale sopramenzionato, l'Avv. Fabio Milano, del Foro di Isernia;
- 4.** di subordinare comunque, a termini della vigente normativa, la refusione delle spese legali alla condizione che il procedimento penale si concluda con provvedimento di archiviazione, proscioglimento o assoluzione e comunque solo successivamente alla definitività o al passaggio in giudicato dello stesso;
- 5.** di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. gli adempimenti successivi per l'impegno del rimborso dovuto per le spese legali, calcolato sulla base di parcella redatta secondo i minimi tariffari, ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornati con D.M. 37/2018;
- 6.** di dare atto che si procederà all'eventuale rimborso delle spese al dipendente limitatamente all'attività giudiziaria svolta dal proprio legale di fiducia a seguito di idonea documentazione prodotta;

Con separata ed unanime votazione palese dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.leg.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **82** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **08/02/2022**.

Venafro, li 08/02/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/02/2022 in applicazione dell'Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).

Venafro, li 08/02/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 08/02/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli